

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale**

In linea fino al 4 ottobre 2026

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente

dott.ssa Valentina Lisi Giudice

dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatore est.

nel procedimento unitario n. xx/2023 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO Debitore S.r.l., in persona del curatore dott. Omissis;
creditore ricorrente

nei confronti di

DEBITORE;

debitore non costituito

ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co.6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 28.7.2023 dalla curatela del **fallimento DEBITORE S.r.l.**;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato, in via generale, che, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII e nell'art. 270, co. 5 CCII, per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;

rilevato che il debitore, pur ritualmente evocato in giudizio (notifica consegnata a mani dello stesso in data 10.8.2023), non si è costituito e non è comparso all'udienza del 7.9.2023;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in (OMISSIS), come risulta dalla documentazione in atti;

rilevato che il debitore è una persona fisica, che risulta essere titolare dell'impresa individuale "**DEBITORE Rappresentanze Elettriche di DEBITORE**", nonché amministratore unico della società **OMISSIS S.r.l.s.** (cfr. visure camerali in atti);

considerato che la curatela ricorrente risulta legittimata ad agire in giudizio, vantando nei confronti di **DEBITORE** un credito di € 200.957,17, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, come portato dalla sentenza del Tribunale di Siena n. (OMISSIS), /2016 del 31.3.2016 (R.G. n. (OMISSIS), /2012), allegata al ricorso;

rilevato, altresì, che dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione è emersa un'esposizione debitoria riferibile a **DEBITORE** di € 385.099,63 (cfr. informative in atti);

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

il debitore risulta trovarsi in uno stato di insolvenza come definito dall'art. 2, lett. b), CCII, atteso che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti, da cui emerge una considerevole esposizione debitoria, in relazione alla quale non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi attivi del patrimonio tali da farvi prontamente fronte e che, dalle informative in atti, risulta a carico del medesimo **DEBITORE** una procedura esecutiva mobiliare già definita (n. 685/2019 E.M. dinanzi al Tribunale di Siena);

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a € 50.000,00; rilevato che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, nonché i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, co. 4, CCII, da individuarsi successivamente all'apertura della procedura su istanza di parte e previa acquisizione del parere del nominando liquidatore;

ritenuto che, alla luce dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII possa essere nominato quale liquidatore il dott. **OMISSIS**;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;

rilevato che il debitore svolge attività di impresa e che, pertanto, deve disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante pubblicazione presso il registro delle imprese;

visto l'art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **DEBITORE** (C.F.: (OMISSIS), nato ad (OMISSIS), in data (OMISSIS),;

nomina

quale giudice delegato la dott.ssa Marta Dell'Unto;

nomina

quale liquidatore il dott. **Omissis**, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, invitandolo ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 270, co. 3, CCII;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore ai sensi dell'art. 275, co. 5 e 6, CCII;

entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

dispone

a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati del debitore presso gli uffici competenti, documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti e al liquidatore nominato.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.

La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell'Unto)

La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)

EX PARTE